

tutti della medesima Famiglia, usavano questo Titolo. Il P. D. Virgilio Valsecchi Monaco Benedettino in una sua Epistola *de Veterib. Pisanae Civitatis Constitutionibus* pubblicò un bel Giudicato spettante all' Anno 796. in cui davanti a Reghinardo Vescovo di Pisa, e a i Luogotenenti d'essa Città *Arnolfo Vicedomino* ottiene sentenza contra d'alcuni, che si pretendevano uomini Liberi, e non Servi della Chiesa Pisana. Nulla di più dirò io de' *Vicedomini*, dappoichè molto eruditamente del loro Ufizio hanno trattato il P. Lodovico Tommasini nel Tomo I. *de Veteri & nova Ecclesiae Disciplina*, e il Du-Cange nel Glossario Latino. Solamente adunque aggiugnerò, che se occorreva controversia di poderi fra le Chiese, e le private persone, la quale non si potesse chiarire con Documenti, concesso fu ad alcuni Vescovi ed Abbati di farla decidere o colla produzione di Testimonj, o col Giuramento preso dall' Avvocato de gli Ecclesiastici. Varj Diplomi in pruova di ciò si leggono in quest' Opera, e quì ne ho recato uno di Berengario Imperadore concesso nell' Anno 920. ad Aicardo Vescovo di Parma, per cui gli è data facoltà di difendere i Beni della sua Chiesa *tam per inquisitionem, quamque per Sacramentum adjuvante suo Advocatore*. Finalmente impiego fu de gli Avvocati delle Chiese il difendere in giudizio, qualora insorgevano liti contro i diritti e Beni de i lor principali, di far petizioni ed eccezioni, e di assistere ancora a gli altri Contratti, affinchè niun danno o pregiudizio ne avvenisse a i Luoghi sacri. Un solo esempio ne produrrò, cioè la Sentenza de' Giudici di Salerno dell' Anno 1151. in favore di alcuni Preti, i quali infestati da *Landolfo figlio di Ademaro Conte*, ricorsero a *Guglielmo Arcivescovo* d'essa Città, che per mezzo del suo Avvocato sostenne le loro ragioni. Il decreto fu, ch'essi non fossero tenuti di dare ad esso Landolfo, *nisi Candelas per vices, & duas Salutes per annos singulos, & Missas sibi cantarent*. Il nome di *Salutes* significa un *Regalo* di comestibili; e di là venne l'altro di *Salutarium*, che si pagava dalle navi, consistente in un dono di pesci, o altro simile, dovuto al diretto Signore della Terra, o sia del Porto.

DISSERTAZIONE SESSANTESIMAQUARTA.

Del vario stato delle Diocesi Episcopali.

ABBIAM veduto nella Dissert. XXI. dello stato dell' Italia, e nella Dissert. XLVII. dell' ampliata potenza delle Città Italiane, a quante mutazioni furono una volta soggetti i confini del Governo Politico delle Città. S'ha ora da cercare, se più stabili fossero quelli delle lor Diocesi.